



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LINA RUBINO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere
PASQUALINA ANNA PIERA	Consigliere
CONDELLO	
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere - Rel.

Revocazione di
sentenza di rigetto
dell'opposizione
agli atti esecutivi

Ud. 08/02/2023 CC
Cron.
R.G.N. 07185/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 07185/2021 R.G.,

proposto da

(omissis) (omissis) omiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa
dall'Avvocato (omissis) in
virtù di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

nei confronti di

(omissis) **PV s.r.l.** (quale cessionaria del credito ed avente causa
di (omissis) .p.a, già (omissis) s.c.a.r.l.)
e, per essa, quale procuratrice speciale (omissis)
s.p.a., in persona del Dott. (omissis) lettivamente domiciliata in
(omissis) presso lo Studio dell'Avvocato
(omissis) che la



rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato
in virtù di procura in calce al
controricorso;

-controricorrente-

nonché di

(omissis) (omissis)

-intimato-

per la cassazione della sentenza n. 17/2021 del TRIBUNALE di LECCE,
depositata il 5 gennaio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 8 febbraio 2023 dal Consigliere Relatore, Paolo Spaziani.

FATTI DI CAUSA

1. Il 18 agosto 1993, (omissis) (omissis) comprò un bene immobile,
accollandosi il mutuo ipotecario stipulato dal venditore, erogato
dall (omissis) s.p.a..

Il 24 aprile 1997, il (omissis) s.c. a r.l.
(succeduto all'istituto emittente) le notificò un precetto per il
presunto mancato pagamento di talune rate del mutuo, cui seguì il
pignoramento dell'immobile.

Nel 2007, la sig.ra (omissis) dopo avere vanamente contestato il
credito vantato dalla banca, propose istanza di conversione del
pignoramento, depositando le ricevute di pagamento delle rate di
mutuo contestate.

Il giudice dell'esecuzione, dapprima (con ordinanze del maggio
2007), ammise la debitrice alla conversione (fissando l'udienza per la
determinazione delle somme da sostituire al bene pignorato ma
imponendole ulteriori versamenti di Euro 500,00 mensili sino a
quell'udienza) e, successivamente (con ordinanze del luglio
successivo), la revocò, disponendo la vendita dell'immobile.



Con unico ricorso del 1° aprile 2008, ella propose opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., deducendo, rispettivamente, l'inesistenza di un proprio debito nei confronti della pignorante alla data del pignoramento, nonché l'illegittimità delle ordinanze del maggio 2007 e del luglio 2007, mai notificate, con cui il giudice dell'esecuzione aveva dapprima imposto il versamento provvisorio di Euro 500,00 mensili in vista dell'udienza fissata ex art. 495 cod. proc. civ. per la conversione del pignoramento, e poi revocato l'ammissione al beneficio e ordinato la vendita del compendio pignorato.

In data 8 luglio 2008, il bene immobile fu provvisoriamente aggiudicato ad (omissis) (omissis)

Dopo che (omissis) (omissis) seguito di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione, instauratosi il giudizio di merito, in esso spiegò intervento volontario l'aggiudicatario (omissis) (omissis)

All'udienza del 4 marzo 2015, l'interventore aggiudicatario (omissis) (omissis) comparso personalmente, dichiarò di rinunciare all'intervento.

All'esito della disposta CTU contabile, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 25 gennaio 2016, n.324, accolse parzialmente l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., dichiarando, per un verso, che il credito precettato non sussisteva alla data della notifica del pignoramento, ma accertando, per altro verso, la sussistenza di un ulteriore credito della Banca maturato in epoca successiva, che la stessa creditrice aveva fatto valere in sede esecutiva con atto d'intervento del 25 ottobre 2013.

In ordine all'opposizione agli atti esecutivi rilevò, invece, la carenza d'interesse della sig.ra (omissis) al contempo accogliendo la



domanda di (omissis) (omissis) i accertamento del suo diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile.

2. Il capo della sentenza del giudice salentino inerente all'opposizione agli atti esecutivi proposta da (omissis) (omissis) stato cassato senza rinvio da questa Corte, con pronuncia n. 26703/2018, sul rilievo che l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. era stata tardivamente proposta, senza che il Tribunale l'avesse rilevato.

Anche in relazione all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., la sig.ra (omissis) dopo essersi visto rigettare l'appello dalla Corte territoriale di Lecce (sentenza del 22 luglio 2019), ha proposto ricorso per cassazione, che è stato definito con pronuncia di questa Corte n. 23477/2022, con cui è stata dichiarata l'insussistenza del diritto del Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l. (nonché dei suoi aventi causa e del cessionario finale e preteso titolare del credito) di procedere ad esecuzione forzata in danno di (omissis) (omissis) in forza del precetto notificato il 24 aprile 1997, fermi gli effetti del giudicato formatosi sul diritto di (omissis) (omissis) di ottenere il trasferimento del bene aggiudicatogli in data 8 luglio 2008, e fatte salve le ulteriori evenienze eventualmente verificatesi riguardo a detta posizione processuale in corso di procedura.

3. Il capo della sentenza n.324 del 2016 del Tribunale di Lecce, relativo all'opposizione agli atti esecutivi – e, in particolare, la statuizione di accoglimento della domanda di (omissis) (omissis) di accertamento del suo diritto al trasferimento dell'immobile – è stato oggetto anche di impugnazione per revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sul presupposto che il giudice salentino non si sarebbe avveduto della rinuncia all'intervento formalizzata da (omissis) (omissis) l'udienza del 4 marzo 2015.

L'istanza di revocazione, in contraddittorio con la banca procedente e con (omissis) (omissis) è stata dichiarata inammissibile



dallo stesso Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, con sentenza 5 gennaio 2021, n. 17, che ha pure condannato l'impugnante alle spese di lite, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., in favore di ognuna delle controparti.

Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie non fosse configurabile un errore percettivo idoneo a legittimare l'esperimento del rimedio revocatorio, in quanto la rinuncia all'intervento, posta in essere da (omissis) (omissis) era stata implicitamente interpretata come rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art.306 cod. proc. civ., sicché, in mancanza di accettazione delle altre parti costituite, non aveva prodotto effetti.

Secondo il Tribunale di Lecce, in altre parole, la determinazione del giudice precedente di provvedere sulla domanda di (omissis) (omissis) non ostante la rinuncia da lui posta in essere, era stata il risultato di un'attività valutativa, che non avrebbe potuto dar luogo ad un errore di fatto revocatorio; d'altra parte, anche una diversa interpretazione dell'atto posto in essere dal sig. (omissis) volto a qualificarlo come rinuncia alla domanda (da reputarsi efficace anche in mancanza di accettazione, a differenza della rinuncia agli atti) sarebbe stato pur sempre il risultato di un giudizio, che, quand'anche errato, non avrebbe concretato la svista percettiva legittimante l'impugnazione straordinaria esperita.

4. Avverso questa sentenza, (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Risponde con controricorso (omissis) (omissis) s.r.l., quale cessionaria del credito ed avente causa di (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.c. a r.l.), mediante la procuratrice speciale (omissis) .p.a..

Non svolge difese (omissis) (omissis)



La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Solo la ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti:

a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);

b) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass.



04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);

c) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334).

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che, nella vicenda in esame, il rimedio revocatorio non fosse stato esperito per denunciare un errore di fatto, avente le caratteristiche appena sopra illustrate, ma che fosse stato inammissibilmente censurato il risultato di una valutazione sugli effetti giuridici del contegno processuale di una parte, la quale, anche ove fosse stata fallace, avrebbe concretato un errore di giudizio impugnabile con i mezzi ordinari di gravame e non una svista percettiva sindacabile con il mezzo straordinario della revocazione.

2. Ciò premesso, tale statuizione viene gravata per cassazione con motivi di ricorso estranei alla *ratio decidendi* di merito fondata sulla ritenuta non configurabilità del dedotto errore revocatorio, i quali censurano, invece, la stessa ammissibilità della pronuncia sulla revocazione, nonché le statuizioni accessorie di condanna alle spese e al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art.96, comma terzo, cod. proc. civ..

2.1. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 295, 617 e 349 cod. proc. civ..

La ricorrente deduce che il capo della sentenza del Tribunale di Lecce n.324 del 2016, contenente le statuizioni in ordine all'opposizione agli atti esecutivi, aveva formato oggetto, oltre che dell'impugnazione per revocazione, anche di ricorso per cassazione.

Soggiunge che, in ragione del carattere pregiudiziale del giudizio di cassazione rispetto a quello di revocazione, aveva invocato la



sospensione di quest'ultimo giudizio in attesa della decisione della Corte di legittimità.

Evidenzia che tale istanza era stata accolta dal giudice della revocazione che, dopo aver trattenuto la causa in decisione, l'aveva rimessa sul ruolo consentendo il deposito della decisione di questa Corte n. 26703/2018, la quale aveva cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di declaratoria di difetto di interesse sulla decisione dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'azione non avrebbe potuto essere proposta per tardività.

Conclude che il giudice della revocazione si sarebbe dovuto attenere a tale pregiudiziale decisione, evitando di delibare il merito dell'impugnazione per revocazione e dichiarandone l'inammissibilità.

Nella memoria illustrativa, la ricorrente deduce ulteriormente che, in una con la dichiarata tardività della proposta opposizione agli atti esecutivi, dovrebbe tenersi conto anche della «accertata e dichiarata nullità di tutti gli atti e dell'intera procedura immobiliare ... tra l'altro estinta», avuto riguardo alle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 23477/2022.

Ne discenderebbe, dunque, la nullità della sentenza impugnata.

2.1.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, come deve escludersi, in generale, che la parte che propone una domanda abbia l'interesse a che essa sia dichiarata inammissibile, allo stesso modo, la parte soccombente in un grado di giudizio, che si ritiene legittimata ad esperire un mezzo di impugnazione avverso la sentenza e nei confronti della parte vittoriosa, non ha interesse alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione da lei stessa proposta.

Nel caso di specie, dunque, (omissis) (omissis) avendo proposto istanza di revocazione della sentenza n. 324 del 2016 del Tribunale di Lecce, non poteva vantare interesse a che il giudice adito con la sua



impugnazione omettesse di pronunciarsi sul merito della stessa, dichiarandola inammissibile.

Ciò, tanto più se si consideri che la sentenza n. 23477/2022 di questa Corte ha bensì accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ricorrente, con conseguente invalidità degli atti della procedura esecutiva immobiliare iniziata nei suoi confronti, ma ha mantenuto fermi gli effetti del giudicato formatosi sul diritto di (omissis) (omissis) di ottenere il trasferimento del bene aggiudicatogli in data 8 luglio 2008, «salve le ulteriori evenienze verificatesi riguardo a detta posizione processuale in corso di procedura» (p.11 della sentenza in parola).

Il motivo di ricorso in esame è pertanto inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare, ai sensi dell'art.100 c.p.c..

Al di là del rilievo della mancanza di una necessaria condizione dell'impugnazione, il motivo di gravame muove da una premessa dogmatica inesatta, essendo basato su un presunto – ma inesistente – carattere pregiudiziale del giudizio di cassazione rispetto al giudizio di revocazione.

Il nesso di pregiudizialità tra i due giudizi era, in effetti, previsto nella originaria disciplina codicistica dei rapporti tra i due procedimenti, ma nella direzione opposta a quella pretesa dalla ricorrente: non era il giudizio di cassazione ad essere pregiudiziale a quello di revocazione ma quest'ultimo lo era rispetto al primo, essendo previsto che la proposizione della revocazione sospendeva il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che avesse pronunciato sulla revocazione (art. 398, quarto comma, c.p.c., nella sua formulazione originaria; Cass. 26/06/1971, n. 2021; Cass. 04/06/1998, n. 5480).

Questa disciplina è stata, però, modificata, escludendosi un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi: la regola della



sospensione necessaria del giudizio di cassazione o del relativo termine per impugnare, per l'innanzi prevista, è stata infatti sostituita con quella della sospensione facoltativa, tra l'altro collegata al requisito della "non manifesta infondatezza" della revocazione proposta (art. 398, quarto comma, c.p.c., nella formulazione vigente; cfr. Cass. 18/04/2016, n. 5398; Cass.02/08/2018, n. 20469; Cass.10/12/2018, n. 31920; Cass, Sez. Un., 26/05/2020, n.9776).

In ogni caso, la sospensione può riguardare sempre il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, non invece il giudizio di revocazione.

Il primo motivo di ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile.

2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art.91 cod. proc. civ. e della "legge" (*recte*: del d.m.) n. 55 del 2014.

La ricorrente censura la statuizione che l'ha condannata a rimborsare le spese processuali sostenute da ciascuna delle controparti; deduce che la liquidazione di tali spese (nella misura di Euro 8.000,00 per ciascuno dei due convenuti, oltre accessori) sarebbe non rispettosa dei parametri fissati dal decreto ministeriale, avuto riguardo al valore della controversia, da ritenersi pari ad Euro 11.504,73, somma corrispondente all'ammontare del credito accertato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione.

Evidenzia che, in ragione di tale valore, avrebbe dovuto liquidarsi la minor somma di Euro 3.235,00 oltre accessori, pari al valore medio del relativo scaglione, tenuto conto, tra l'altro, che le parti avevano rinunciato alla redazione delle memorie di cui all'art.183, sesto comma, cod. proc. civ. e che non era stata espletata attività istruttoria.

2.2.1. Questo motivo è infondato.



Poiché non è controverso che il valore della controversia fosse pari ad Euro 11.504,73, deve tenersi conto dello scaglione da Euro 5.201 ad Euro 26.000 che, nel vigore del d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle quattro diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), prevedeva, nei giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, compensi da un minimo di Euro 2.738,00 ad un massimo di Euro 9.023,00.

Pertanto, non può censurarsi la statuizione del giudice del merito che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, abbia ritenuto di liquidare un compenso che, pur avvicinandosi al massimo previsto dalle tabelle allegate al predetto decreto ministeriale, non superi il relativo limite.

Né può condividersi il rilievo circa la non spettanza del compenso per la fase istruttoria (o di trattazione), in quanto tale fase è ineludibile, purché venga espletata una qualsiasi attività, anche non avente carattere istruttorio in senso stretto, ma rientrante tra quelle previste nell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, tra le quali sono comprese "le istanze al giudice" (cfr. Cass.12/12/2022, n.36182).

Poiché la stessa ricorrente ha dedotto che aveva formulato istanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ., deve ritenersi integrato il minimo di attività necessaria per la liquidazione delle spese relative alla fase di trattazione.

Il secondo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.

2.3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ..

(omissis) (omissis) censura la statuizione con cui è stata condannata a pagare ad ognuna delle due controparti la somma equitativamente determinata di Euro 1.500,00, sul presupposto della ritenuta manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta.



Sostiene che, tuttavia, l'infondatezza dell'azione esercitata, quand'anche "manifesta", non si traduce, di per sé, nella mala fede o nella colpa grave necessarie per giustificare una condanna ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ..

2.3.1. Questo motivo è fondato.

Presupposto necessario della condanna ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., è l'accertamento di una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza e buona fede, che si traduce nell'utilizzo improprio e abusivo dei rimedi posti a disposizione dall'ordinamento processuale, con caratteristiche idonee a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali (Cass.30/09/2021, n.26545, in motiv; Cass. 05/12/2022, n. 35593).

Siffatta condotta, qualificabile come "abuso del processo", si pone, infatti, in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose (Cass. 04/08/2021, n. 22208).

La sentenza impugnata non ha accertato – o comunque non ha dato conto dell'accertamento – in capo alla ricorrente di una condotta processuale abusiva, limitandosi a qualificare la sua impugnazione come "palesamente" infondata, da ciò facendo indebitamente discendere la condanna ai sensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c..

Questa condanna è dunque illegittima.

3. In definitiva, deve accogliersi il terzo motivo di ricorso, mentre deve rigettarsi il secondo e deve essere dichiarato inammissibile il primo.



La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, escludendo la condanna ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ..

4. In considerazione dell'esito del giudizio di legittimità, le spese ad esso relative possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, con condanna della parte controricorrente e di quella intimata, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente la residua metà, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la condanna di (omissis) (omissis) I pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ..

Compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio di legittimità e condanna la parte controricorrente e la parte intimata, in solido tra loro, a rimborsare a (omissis) (omissis) la residua metà, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 8 febbraio 2023.

IL PRESIDENTE

Lina Rubino

